

Relazione Illustrativa

Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56 (Norme in materia di attività di tintolavanderia)

La legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56 (Norme in materia di attività di tintolavanderia) nel rispetto dei principi dettati dal legislatore statale (L. 22 febbraio 2006, n. 84 “*Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia*” e articolo 79 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*”) ha attuato a livello regionale le disposizioni per l'avvio e l'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia.

Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56 (Norme in materia di attività di tintolavanderia), in sede di prima applicazione, ha introdotto una procedura transitoria che per il periodo che intercorre tra l'entrata in vigore della l.r. 56/2013 e l'avvio dei percorsi formativi di cui all'articolo 8, le nuove imprese o i subentri a titolo di cessione dell'attività possono “*individuare un responsabile tecnico provvisorio che si impegni a conseguire, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito di idoneità professionale attraverso la frequenza ai percorsi formativi istituiti dalla Regione*”.

La previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 12, ha introdotto la figura del “responsabile tecnico provvisorio” che avrebbe dovuto conseguire, entro i due anni successivi all'entrata in vigore della legge, il requisito di idoneità professionale attraverso la frequenza ai percorsi formativi istituiti dalla Regione.

La disposizione suddetta ha esaurito la sua efficacia, e pertanto, anche al fine di eliminare possibili dubbi interpretativi, si rende necessario abrogarla

Alla luce della situazione che si è venuta a creare sul territorio per le imprese che si sono avvalse della possibilità di nominare un responsabile tecnico provvisorio, è emersa tuttavia l’esigenza di intervenire con una disposizione che consenta, a chi non ha ancora acquisito il requisito professionale richiesto attraverso la frequenza dei percorsi formativi, di acquisire uno dei requisiti previsti dalla normativa statale (art. 2, comma 2 della legge 84/2006) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente proposta.

L’intervento si rende necessario in quanto in questi anni i percorsi formativi suddetti - rispetto ai quali il ruolo della Regione è di mero riconoscimento trattandosi di corsi da realizzare senza alcun finanziamento pubblico - non sono stati avviati sul territorio da parte degli organismi formativi accreditati per la formazione.